



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

07 febbraio 2014 N. 280 e vi rimarrà per

15 giorni consecutivi fino al 22 febbraio 2014.

Li 07 febbraio 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **15** del **01 febbraio 2014**

OGGETTO: Credito derivante da mancato pagamento canoni di locazione dell'immobile comunale di proprietà comunale sito sulla SS 7 Appia n. 615. Incarico a legale di fiducia per recupero canoni maturati.

IL SINDACO
Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO:

- che questa Amministrazione Comunale ha attivato le procedure ed azioni, anche giudiziarie, per il recupero delle somme dovute, a qualsiasi titolo, dai vari debitori, al fine di instaurare e perseguire il corretto esplicarsi dell'azione amministrativa anche in un settore, quello del recupero crediti, che fino ad oggi sembra aver consentito comportamenti non del tutto scrupolosi ed attenti da parte degli uffici interessati.
- che con contratto del 01.06.2007, regolarmente registrato, si disponeva di locare l'immobile comunale sito in Castellaneta sulla strada statale 7 Appia n. 615, riportato in catasto nel foglio n. 60, particella n. 115 sub 1, denominato capannone "Ex la Rocca", per una durata complessiva di anni sei con inizio a far data dal 01.06.2007 e a fronte del versamento di un canone annuale di € 13.703,18, da corrispondersi mensilmente in rate dell'importo di € 1.142,00 presso la tesoreria comunale.

CONSIDERATO:

- che, dall'esame dei versamenti effettuati dal conduttore è emerso che lo stesso si è reso moroso nei confronti di questo Ente del pagamento della somma complessiva pari ad € 26.858,00 oltre interessi di mora, così come risultanti dal contenuto della nota prot. n. 27842 in data 04/12/2012, a firma del responsabile della 3^ Area – U.T.C. Patrimonio;
- che in data 03/01/2013 si è provveduto alle operazioni di riconsegna delle chiavi dell'immobile;
- che a tutt'oggi persiste la situazione di morosità sopra evidenziata, nonostante tutti i solleciti e messa in mora inoltrati all'ex conduttore.

EVIDENZIATO che questo Ente deve agire nei confronti dei conduttori morosi, non essendo assolutamente più procrastinabile l'obiettivo del recupero delle somme dovute dagli stessi e che, allo stato attuale, il ricorso ad incarico a legale di fiducia certamente contribuirebbe, una volta per tutte, a dare impulso alla auspicata svolta nel recupero dei crediti vantati da questo Ente.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Michele Langiulli, del Foro di Bari, con studio in Gravina in Puglia, alla Via Pompei n. 7, al quale con proprio decreto n. 52 del 13/06/2013 è già stato affidato incarico per la medesima fattispecie.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre, a mezzo di legale di fiducia di questa amministrazione, tutte le azioni necessarie per il recupero dei canoni di locazione ed interessi dovuti dall'ex conduttore dell'immobile di proprietà comunale sito in Castellaneta, strada statale 7 Appia n. 615, in catasto nel foglio n. 60, particella n. 115 sub 1;
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Michele Langiulli, del Foro di Bari, con studio in Gravina in Puglia, alla Via Pompei n. 7;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
f.to Giovanni GUGLIOTTI


